GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO "NUOVO COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA TRA LA STAZIONE AV DI AFRAGOLA E LA RETE METROPOLITANA DI NAPOLI". CUP: B49D17009050001-CIG:76604757F2

#### Quesiti riscontrati alla data del 19 novembre 2018

### Quesito n. 1 - Testo pervenuto

- 1. Con riferimento al metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica di cui al punto 18.5 del disciplinare di gara, che prevede il calcolo del coefficiente Ci utilizzando la "Formula con interpolazione lineare (Ra/Rmax)".....e che, al sopracitato punto 18.5 del disciplinare di gara, è altresì prevista la "Formula bilineare" per il calcolo del punteggio dell'offerta tempo, SI CHIEDE
  - di confermare che trattasi di un refuso nella stesura del Disciplinare di gara e di chiarire se, pertanto, la medesima "formula bilineare" è prevista anche per il calcolo dell'offerta economica oppure se la stessa è prevista per l'offerta economica e non per quella tempo.
- 2. Con riferimento a quanto precisato al punto 4.2 del Disciplinare di gara, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di non dare avvio alla fase II, SI CHIEDE
  - di precisare se sarà comunque garantito all'aggiudicatario il pagamento dell'intero compenso relativo ai servizi relativi alla fase I, laddove la mancata conclusione di quest'ultima e la successiva mancata attivazione della fase II non siano dovute a cause ascrivibili allo stesso.
- Con riferimento all'allegato 1 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni annesse", nel caso di partecipazione nella forma di costituendo raggruppamento temporaneo, SI CHIEDE
  - se il modello richiamato debba essere unico per l'intero costituendo raggruppamento, compilato e firmato da tutti i membri del RTP, oppure se è necessario presentare un modello per ciascun membro del costituendo RTP;
  - di confermare, nel caso richiamato al punto precedente per cui sia necessario presentare un modello unico per l'intero costituendo RTP, che le dichiarazioni annesse alla domanda di partecipazione e i relativi eventuali documenti allegati (organigramma, direttore tecnico etc.) relativi a ciascuna società vadano rese esclusivamente all'interno del modello richiamato;
  - di rettificare il contenuto del seguente punto a pagina 3 "come raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a) b) e c) dell'art. 45 comma 2, ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. d) del D. Lgs 50/2016, non ancora costituiti, in nome e per conto delle seguenti imprese riunite in raggruppamento che, a tal fine, hanno conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza (...), in caso di partecipazione nella forma del costituendo RTP non vi è stato alcun conferimento con mandato collettivo speciale di rappresentanza e pertanto nessuna società del RTP è titolata ad agire "in nome e per conto" degli altri membri del raggruppamento.

\*\*\*\*\*

# Risposta al quesito n. 1

- 1. Si precisa che non si tratta di refuso, si conferma che per il calcolo dell'offerta tempo non è prevista l'utilizzo della "formula bilineare" che vale invece solo per l'offerta riduzione tempo contrattuale.
- 2. Si precisa che sarà comunque garantito all'aggiudicatario il pagamento dell'intero compenso relativo ai servizi relativi alla fase I, previa verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del Codice, acquisizione di tutti pareri e ottenimento di tutte le previste autorizzazioni che, se del caso, potrebbero anche richiedere la indifferibile rielaborazione di alcuni contenuti progettuali.
- 3. Si precisa che la domanda di partecipazione, secondo l'Allegato 1, può essere presentata in entrambi i modi citati; lo stesso, ovviamente, di conseguenza per le dichiarazioni annesse. Infine si precisa che la frase "hanno conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza" è da intendersi "si impegnano a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza".

## Quesito n. 2 - Testo pervenuto

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 e del punto 1 della parte V delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC" n 1 d.d. 14.09.2016, prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 riguardanti le categorie con grado di complessità maggiore o almeno pari qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera),

SI CHIEDE

conferma che la categoria T.01 e/o T02 possa essere ricoperta con requisiti di progettazione nelle categorie T03 di grado superiore.

\*\*\*\*\*

# Risposta al quesito n. 2

Si conferma. È anche possibile ricoprire i requisiti di progettazione di tali categorie con quelle di classe IIIC.

### Quesito n. 3 - Testo pervenuto

Con riferimento alla polizza assicurativa del progettista, di cui al p. 23 del Capitolato Speciale e Descrittivo,

SI CHIEDE

se sia da considerarsi un refuso l'importo richiesto per la polizza assicurativa del progettista (20% di € 1.090.000.000,00). Nel caso di risposta affermativa si prega di specificare quale sia l'importo corretto.

\*\*\*\*\*

# Risposta al quesito n. 3

Si precisa che quanto riportato al punto 23 del Capitolato, relativamente alla polizza assicurativa del progettista ai fini della sottoscrizione del contratto, è un refuso poiché si riferisce all'esecutore dei lavori e non al progettista. Per quest'ultimo invece vale solo quanto stabilito dall'art. 24, co. 4 del codice, riguardo la copertura dei rischi di natura professionale a carico degli stessi professionisti.

#### Quesito n. 4 - Testo pervenuto

1. Con riferimento alla procedura da seguire di tipo "telematico",

SI CHIEDE

di conoscere quale è la dimensione massima consentita rispettivamente per:

- Plico telematico busta A documentazione amministrativa
- Plico telematico busta B offerta tecnica
- Plico telematico busta C offerta economica

e se è consentito il caricamento di più files facenti parte del medesimo plico e la relativa dimensione.

2. Con riferimento a quanto previsto all'art. 22.2 del capitolato

SI CHIEDE

di confermare che, ai sensi dell'art. 103 del dlgs 50/2016 il periodo di durata della garanzia definitiva sia sino alla emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni. Ciò in ragione della natura delle prestazioni oggetto di affidamento (progetto di fattibilità tecnico-economica) e del fatto che le successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) saranno oggetto di altro affidamento.

\*\*\*\*\*

# Risposta al quesito n. 4

- 1. La dimensione massima consentita è pari a 5 Megabyte per ciascuno dei plichi telematici A, B e C. È il consentito il caricamento di più files facenti parte del medesimo plico, nel limite sopra citato.
- 2. Si conferma che la durata della garanzia definitiva è sino all'approvazione del PFTE (fase I e fase II), le successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) saranno oggetto di altro affidamento.

# Quesito n. 5 - Testo pervenuto

A pagina 32 di 35 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale è riportato l'art. 23, che recita: Polizza assicurativa del progettista. Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'Affidatario dovrà stipulare polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, nelle forme e nei modi previsti dal medesimo articolo, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati (...). Considerato che:

- l'art. 103 del Dlgs 50/2016 si riferisce all'esecutore dei lavori e non al progettista;
- l'art. 111 del Dlgs 163/2006 che prevedeva l'obbligo di presentazione da parte del progettista di polizza dedicata è stato abrogato dall'art. 217 del Dlgs 50/2017;
- l'ANAC nelle Linee Guida n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017, ha chiarito che la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza (...) la copertura dei rischi di natura professionale, a carico degli stessi professionisti come precisato all'art. 24, co. 4 del codice. Ciò detto,

#### SI CHIEDE

di conferma e/o eventuale chiare riguardo la misura del massimale (200 milioni di euro) da indicare nella Polizza Responsabilità Civile, che dovrà essere rilasciata ai fini della sottoscrizione del contratto, secondo quanto richiesto all'art. 23 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

\*\*\*\*\*

## Risposta al quesito n. 5

Si veda a riguardo quanto riportato nella risposta al quesito n. 3.

## Quesito n. 6 - Testo pervenuto

Con riferimento alle relazioni da inserire nella busta «B», ai punti 16.1 punti a) e b) del Disciplinare di Gara è rispettivamente riportato: "La relazione descrittiva deve essere completata da una documentazione grafica (elaborati tecnici, fotografie, foto rendering o altra tipologia di rappresentazione per immagine, ritenuta utile dall'offerente) per un massimo di 4 cartelle in formato A3 per ciascun servizio" e "La relazione può essere completata da una documentazione grafica per un massimo di 12 cartelle in formato A3",

### SI CHIEDE

se deve intendersi che le due relazioni costituite dalle sole cartelle A4 non possano contenere illustrazioni e debbano quindi essere composte di solo testo.

\*\*\*\*\*

# Risposta al quesito n. 6

Si precisa che entrambe le relazioni, 16.1 a) e 16.1 b), possono contenere illustrazioni e non essere composte di solo testo. Le stesse possono essere completate anche con documentazione grafica, precisamente quella relativa al 16.1 a) per un massimo di 4 cartelle in formato A3 per ciascun servizio e quella relativa al 16.1 b) per un massimo di 12 cartelle in formato A3.

## Quesito n. 7 - Testo pervenuto

Il disciplinare di gara prevede al punto 7.6 "requisiti di capacità tecnica e professionale" elenco dei servizi nel decennio come di seguito riportati:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo
			per l'elenco dei servizi
Strutture – S.05	IX/b – IX/c	€ 500.000.000,00	€ 750.000.000,00
Edilizia – E.03	l c	€ 400.000.000,00	€ 600.000.000,00
Impianti – IA.04	IIIc	€ 50.000.000,00	€ 75.000.000,00
Infrastrutture per la mobilità – V.03	VI/b	€ 50.000.000,00	€ 75.000.000,00
Idraulica – D.05	VIII	€ 50.000.000,00	€ 75.000.000,00
Tecnologie informazione e comunicazione	III c	€ 20.000.000,00	€ 30.000.000,00
Tecnologie informazione e comunicazione	III c	€ 20.000.000,00	€ 30.000.000,00

# e due servizi di punta come di seguito riportati:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle	Importo complessivo minimo
		opere	per l'elenco dei servizi
Strutture – S.05	IX/b – IX/c	€ 500.000.000,00	€ 300.000.000,00
Edilizia – E.03	l c	€ 400.000.000,00	€ 240.000.000,00
Impianti – IA.04	IIIc	€ 50.000.000,00	€ 30.000.000,00
Infrastrutture per la mobilità – V.03	VI/b	€ 50.000.000,00	€ 30.000.000,00
Idraulica – D.05	VIII	€ 50.000.000,00	€ 30.000.000,00
Tecnologie informazione e comunicazione	III c	€ 20.000.000,00	€ 12.000.000,00
Tecnologie informazione e comunicazione	III c	€ 20.000.000,00	€ 12.000.000,00

Poiché nel disciplinare si specifica che le classi T.01 e T.02, non previste nella originaria Legge 143/49, sono riconducibili alla classe III c,

#### SI CHIEDE

di sapere se basta soddisfare il requisito, per la classe III c di cui agli impianti IA.04 (e cioè in totale €75.000.000,000 quale importo complessivo minimo dei servizi ed €30.000,000,000 per i due servizi di punta) o se invece si deve sommare, per l'elenco dei servizi nel decennio, l'importo di (€75.000.000,00 +€30.000.000,00+€30.000,000,00) = € 135.000.000,00 e per i due servizi di punta sommare l'importo di (€30.000.000,00+€12.000.000,00) = € 54.000.000,00.

\*\*\*\*\*

# Risposta al quesito n. 7

Si precisa che, essendo le classi T.01 e T.02 non previste nella originaria Legge 143/49 però possono essere riconducibili alla classe III c, nel caso specifico, si deve sommare, per l'elenco dei servizi nel decennio, l'importo di (€75.000.000,00 +€30.000.000,00+€30.000,000,00) = € 135.000.000,00 e, per i due servizi di punta, l'importo di (€30.000.000,00+€12.000.000,00+€12.000.000,00) = € 54.000.000,00.